

TI_GERICHTE 36.2006.49 vom 17. Mai 2006

TI Tribunale d'appello, 2006-05-17, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_36.2006.49

FR: TI_GERICHTE 36.2006.49 du 17 mai 2006

IT: TI_GERICHTE 36.2006.49 del 17 maggio 2006

Regeste

Ricorso per denegata giustizia divenuto privo di oggetto in seguito all'emanazione della decisione formale.

Volltext

Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 17.05.2006 36.2006.49 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 17.05.2006 36.2006.49 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 17.05.2006 36.2006.49

Ricorso per denegata giustizia divenuto privo di oggetto in seguito all'emanazione della decisione formale.

Raccomandata Incarto n. 36.2006.49 cs Lugano 17 maggio 2006 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Ivano Ranzanici con redattore: Christian Steffen , vicecancelliere segretario: Fabio Zocchetti statuendo sul ricorso del 4 marzo 2006 di 1. RI 1 2. RI 2 contro Cassa Malati CO 1 in materia di assicurazione sociale contro le malattie ritenuto che _____ in data 12 gennaio 2006 l'assicuratore CO 1 ha ritornato alla _____ di _____ una fattura di fr. 351 poiché “ attualmente la CO 1 non ha l'obbligo legale di corrispondere prestazioni per l'assicurato citato a margine ” (doc. A1), RI 1 e RI 2 si sono rivolti al TCA con scritto del 4 marzo 2006, opponendosi alla citata lettera poiché, in virtù dell'art. 22 cpv. 1 lett. b LCAMal l'assicuratore non potrebbe sospendere il pagamento delle prestazioni derivanti dalla LAMal (doc. I), con risposta del 28 marzo 2006 CO 1 ritiene che il ricorso, in assenza di una decisione su opposizione, sia irricevibile (doc. VI), il 4 aprile 2006 l'assicuratore ha emanato una decisione formale tramite la quale ha sospeso il pagamento delle prestazioni derivanti dalla LAMal, a causa della presenza di numerosi attestati di carenza beni rimasti impagati. CO 1 ha inoltre tolto l'effetto sospensivo ad un'eventuale opposizione (doc. 16), con scritto 5 aprile 2006 il Giudice delegato del TCA ha informato i ricorrenti che contro la predetta decisione è possibile interporre opposizione direttamente all'assicuratore e che l'impugnativa del 4 marzo 2006, per denegata giustizia, appare divenuta priva di oggetto (doc. IX), il 10 aprile 2006 l'UAM ha preso posizione, affermando che, di principio, l'importo ancora in sospeso non è contestato e sarà pagato prossimamente (doc. X), il 24 aprile 2006 CO 1 ha inoltrato alcune osservazioni in merito alle affermazioni dell'UAM (doc. XII), l'UAM ha ribadito la sua posizione con scritto 12 maggio 2006 (doc. XVI), la vertenza non presenta temi giuridici nuovi e non è rilevante per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove. Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA

del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98), in concreto lo scritto del 4 marzo 2006, come già evidenziato nella lettera 5 aprile 2006 va ritenuto come ricorso per denegata giustizia, giusta l'art. 56 cpv. 1 LPGA le decisioni su opposizione e quelle contro cui un'opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso. Secondo l'art. 56 cpv. 2 LPGA il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione. Tale disposizione include sia i ricorsi per ritardata giustizia che per denegata giustizia (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo-Basilea-Ginevra 2003, art. 56 nota 10 pag. 560). Con l'entrata in vigore della LPGA, secondo il già citato suo art. 56 cpv. 2, spetta al competente Tribunale cantonale delle assicurazioni statuire in merito ad un ricorso per denegata/ritardata giustizia (Kieser, op. cit., art. 56 nota 11 pag. 560 s; STFA inedita 23 ottobre 2003 nella causa D., consid. 3, I 387/03), va inoltre rammentato come ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate. L'art. 52 cpv. 2 LPGA stabilisce che le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato, sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici. Inoltre, secondo l'art. 52 cpv. 3 LPGA, la procedura d'opposizione è gratuita e di regola non sono accordate ripetibili, secondo il TFA, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria od amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa è competente (DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati; Kieser, op. cit., art. 56 nota 10 pag. 560). Sempre secondo la giurisprudenza, vi è diniego di giustizia nel caso in cui l'autorità competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò non avviene entro un termine che appare adeguato, tenuto conto della natura dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (DTF 107 Ib 164 consid. 3b e riferimenti). Irrilevanti sono le ragioni che hanno determinato il diniego di giustizia. Decisivo per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità non abbia agito, rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (DTF 108 V 20 consid. 4c, 103 V 195 consid. 3c), nel giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere ad una valutazione delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia quando le circostanze che hanno condotto ad un prolungamento della procedura non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 consid. 3c in fine). Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura della procedura, la difficoltà della materia ed il comportamento dell'interessato (DTF 125 V 188; VPB 1983 n. 150 p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483), il principio secondo cui la procedura innanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere semplice e spedita (art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA) è espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 61 consid. 4; cfr. pure Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509), dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa soltanto allorché la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una violazione della costituzione può essere ammessa soltanto se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti giurisprudenziali), da ultimo va rilevato che, in caso di accoglimento di un ricorso per ritardata o denegata giustizia, il Tribunale ordina

all'assicuratore sociale di concludere entro un termine ragionevole la procedura, rispettivamente di dar seguito alla chiesta misura (Kieser, *Verwaltungsverfahren*, cit., nota 507 pag. 240; cfr. anche SVR 2001 KV 38 consid. 2b pag. 110), nel caso di specie l'assicuratore, pendente causa, ha emanato la decisione formale un mese dopo l'inoltro del ricorso al TCA, in queste condizioni il ricorso per denegata giustizia diventa privo di oggetto e va stralciato dai ruoli, copia della presente va notificata all'UAM, quale parte interessata, Per questi motivi decreta 1. Il ricorso è stralciato dai ruoli siccome divenuto privo d'oggetto. 2. Non si percepiscono tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili. 3. Intimazione alle parti ai sensi ed effetti di legge. terzi implicati Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il giudice delegato Il segretario Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.